M_INF.CPTP.REGISTRO UFFICIALE.U.0001558.15-01-2019

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

### Elenco distribuzione Ordinanza n°62/2018

| | |
|---|---|
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | P.E.C.: dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it |
| QUESTURA DI TRAPANI | P.E.C.: gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it |
| COMANDO PROV.LE CARABINIERI TRAPANI | P.E.C.: ttp30336@pec.carabinieri.it |
| COMANDO PROV.LE GUARDIA DI FINANZA TRAPANI | P.E.C.: tp0500000p@pec.gdf.it |
| COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO TRAPANI | P.E.C.: com.trapani@cert.vigilfuoco.it |
| CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO | P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it |
| UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MARSALA | P.E.C.: cp-marsala@pec.mit.gov.it |
| SEZIONE OPERATIVA NAVALE G.D.F. TRAPANI | P.E.C.: tp1340000p@pec.gdf.it |
| COMUNE DI TRAPANI | P.E.C.: protocollo@pec.comune.trapani.it |
| COMUNE DI MARSALA | P.E.C. protocollo@pec.comune.marsala.tp.it |
| COMUNE DI MAZARA DEL VALLO | P.E.C.: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it |
| GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI DI TRAPANI, MARSALA E MAZARA DEL VALLO | P.E.C.: ormeggiatori.trapani@pec.it |
| SOMAT S.p.A. | P.E.C.: somat@pec.it |
| CARONTE E TOURIST Isole Minori S.p.A. | P.E.C.: ctisoleminori@pec.it |
| LIBERTY LINES S.p.A. | P.E.C.: libertylines@pec.it |
| TRAGHETTI DELLE ISOLE S.p.A. | P.E.C.: traghettidelleisole@pec.it |
| Agenzia Marittima LUIGI MORANA | E-mail: info@agenziamorana.it |
| Agenzia Marittima RICCARDO SANGES | E-mail: info@tridentgroup.it |
| Agenzia Marittima SE.GE.MAR. | E-mail: info@segemar.it |
| Agenzia Marittima SIKANIA SHIPPING | E-mail: info@sikaniashipping.it |
| Agenzia Marittima DI GIROLAMO | E-mail: agency@digmarshipping.com |
| Agenzia Marittima RALLO | E-mail: info@ralloshipping.com |
| Agenzia Marittima ZICHITTELLA | E-mail: zicmar@tin.it |
| Agenzia Marittima MEDIMARE | E-mail: info@medimare.com |
| Agenzia Marittima MESSINA FABRIZIO | E-mail: agenziamessina@libero.it |
| ANSA | E-mail: ansa.sicilia@ansa.it |
| GIORNALE DI SICILIA | E-mail: cronaca.trapani@gds.it |
| LA SICILIA | E-mail: m.danna@lasicilia.it |
| TELESUD | E-mail: redazione@telesud3.com |

Sezioni interne:
OPERATIVA - DEMANIO AMBIENTE CONTENZIOSO - P.M.D.C.

e, p.c. PREFETTURA DI TRAPANI — P.E.C.: protocollo.preftp@pec.interno.it

**ARGOMENTO:** **Ordinanza n°62/2018 del 21/12/18 - "Approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo".**

Si invia, per conoscenza e per quanto di competenza, l'Ordinanza in argomento con preghiera di massima diffusione.

**d'ordine**
**IL CAPO SEZIONE TECNICA**
**T.V. (CP) Antonino SALADINO**
Il documento firmato in originale
è custodito agli atti d'ufficio
Primo Maresciallo Np.
Rosario STRAMANDINO

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

## ORDINANZA N°62/2018

### Approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trapani, di concerto con il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo e con il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Marsala:

**VISTO** l'articolo 14, comma 1-ter e 1-quinquies, della Legge n°84/94 e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento (UE) 352/2017;

**VISTO** l'art. 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n°327;

**VISTI** gli articoli 59 e 209 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328 (regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima);

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per le d'acqua interne in data 24/04/2018 che disciplina l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo;

**VISTE** le circolari n°17729 del 03/07/2018 e n°20020 del 25/07/2018 con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per le d'acqua interne ha dato indicazioni per l'applicazione del comma 1-quinquies dell'articolo 14 della legge n°84/94;

**TENUTO CONTO** del fatto che nell'ambito del regolamento locale del servizio occorre fra l'altro determinare il numero degli ormeggiatori necessari per lo svolgimento del servizio da iscrivere nel registro;

**CONSIDERATO CHE** gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta esplicazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale anche attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta dell'Autorità Marittima;

**TENUTO CONTO** delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori nei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo;

**VISTI** i criteri e meccanismi tariffari stabiliti per il servizio di ormeggio con circolare n°15191 del 20 dicembre 2006 e successive modifiche ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 14 della legge 84/94 che tengono conto della prevalenza nell'organizzazione del servizio della componente professionale rispetto a quella dei mezzi funzionali allo svolgimento del servizio;

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di contemperare i costi del servizio con le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto con l'obbligo di fornire un servizio efficiente che garantisca gli standard di sicurezza individuati

dall'Autorità Marittima al minor costo per l'utenza e che in tal senso l'attuale numero di 9 (nove) ormeggiatori si è rilevato adeguato;

**CONSIDERATO CHE**, viste l'obbligatorietà e l'universalità del servizio reso, risulta necessaria una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, nel rispetto della previsione del comma 1 quinquies dell'articolo 14 della legge 84/94 anche al fine di razionalizzare e ottimizzare la loro operatività, tenendo conto delle caratteristiche delle infrastrutture portuali e la natura del traffico portuale, evitando onerose duplicazioni di investimenti;

**VISTA** l'Ordinanza n°12/2008 del 04/04/2008 della Capitaneria di porto di Trapani con la quale è stato approvato il Regolamento per i servizi di ormeggio e battellaggio nei porti e nelle rade di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, entrato in vigore il 04/04/2008;

## ORDINA

### Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti e nelle rade di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo che entra in vigore il 01/01/2019.

### Articolo 2

Dalla stessa data è abrogata l'Ordinanza n°12/2008 emanata in data 04 aprile 2008 ed ogni altra disposizione contrastante con la presente Ordinanza.

### Articolo 3

1) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza.
2) I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

**Trapani, 21/12/2018**

**IL CAPO DEL**
**CIRCONDARIO MARITTIMO**
**DI MARSALA**
**T.V. (CP) Nicola PONTILLO**

**IL CAPO DEL**
**CIRCONDARIO MARITTIMO**
**DI MAZARA DEL VALLO**
**C.F. (CP) Maurizio RICEVUTO**

**IL CAPO DEL**
**CIRCONDARIO MARITTIMO**
**DI TRAPANI**
**C.V. (CP) Franco MALTESE**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO NEI PORTI E NELLE RADE DI TRAPANI, MARSALA E MAZARA DEL VALLO

**(approvato con Ordinanza n.62/2018 in data 21/12/2018 del Capo del Circondario Marittimo di Trapani di concerto con i Capi dei Circondari Marittimi di Mazara del Vallo e Marsala)**

## Articolo 1
## Scopo del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi di ormeggio e battellaggio nei porti e nelle rade di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo. I servizi sono resi anche nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14 comma 1 quater della legge n. 84/94.

Ai fini del presente regolamento, per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi, anche in coordinamento con gli altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente. Le operazioni consistono nella posa, trasferimento, rilascio e verifica, durante la fase di permanenza all'approdo, dei cavi che assicurano le navi alle strutture di ormeggio presenti in porto, in rada e nell'ambito indicato al comma 1 quater dell'articolo 14 della legge n. 84/94 anche attraverso adeguati mezzi tecnologici.

Il servizio di battellaggio consiste nella conduzione dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico del porto, in rada e nell'ambito delle strutture indicate dal comma 1 quater dell'articolo 14 della Legge n.84/94.

## Articolo 2
## Natura e organizzazione dei servizi di ormeggio e battellaggio

Ai sensi dell'articolo 14 comma 1 bis della legge n. 84/94 e successive modificazioni, i servizi di ormeggio e di battellaggio sono servizi d'interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo; essi sono resi, a chiunque ne faccia richiesta, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione dei servizi sono stabilite dall'Autorità marittima d'intesa con l'Autorità di sistema Portuale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori degli stessi, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

L'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 1 è riservata agli ormeggiatori/barcaioli iscritti nel registro e costituiti in società cooperativa, denominata "Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo Società Cooperativa a responsabilità limitata, di seguito, "Gruppo".

L'esercizio dell'attività di ormeggiatore e/o barcaiolo è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Chiunque per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1 si avvale di personale non iscritto nel registro degli ormeggiatori è punito ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

## Articolo 3
## Obblighi di servizio pubblico

Il "Gruppo", quale fornitore dei servizi di cui all'art.1, ha l'obbligo di assicurarne il regolare svolgimento del servizio stesso ed è tenuto - al fine di garantire la sicurezza della navigazione, intervenendo per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili - a fornire pronta collaborazione all'Autorità Marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle strutture indicate all'articolo 1.

In particolare, deve:

a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi, compresi gli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, atte a prestare il costante presidio e a fornire e, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori dalle acque portuali (rada), con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;
b) organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità Marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
c) segnalare, senza ritardo, all'Autorità Marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave;

Il "Gruppo" inoltre, in caso di necessità e su richiesta dell'Autorità Marittima, deve:

a) effettuare controlli e interventi sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;
b) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
c) provvedere al recupero degli oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi;
d) rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo/sostituzione al/del personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere.
e) ferme restando le competenze del concessionario del servizio antinquinamento, contribuire agli interventi finalizzati a testare il materiale che la società aggiudicataria della gara EMSA per i centri di stoccaggio strategici antinquinamento è obbligata a monitorare periodicamente, e ad ogni altro intervento in materia ambientale.

L'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Per tutto ciò che attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori/barcaioli, si applica l'accordo sottoscritto in data 29 giugno 2016 tra Angopi e OO.SS., con le modificazioni introdotte in data 17 maggio 2017 dalle medesime parti, valutato idoneo dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", ai sensi della legge 83/2000, con la delibera 17/235 prot 0011170/TM del 21/07/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 2017, e comunque nel rispetto di ogni successiva modificazione e integrazione.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso, salvo quanto previsto nel provvedimento tariffario.

## Articolo 4
## Sede del "Gruppo" e relative dotazioni

Il "Gruppo" ha la propria sede principale nel porto di Trapani – Molo Sanità in viale Regina Elena snc. La sede operativa deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal decreto legislativo n.81/2008.

Il "Gruppo", con il preventivo assenso dell'Autorità Marittima, può dotarsi di ulteriori impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo, delle applicazioni, ritenute utili ai fini della sicurezza della navigazione portuale, relative sia agli adeguamenti tecnologici delle modalità di ormeggio sia al monitoraggio informatizzato degli arredi portuali. Tali applicazioni devono essere messe a disposizione degli utenti in conformità alle indicazioni della Autorità Marittima.

## Articolo 5
## (Numero degli ormeggiatori/barcaioli)

La consistenza numerica dell'organico del "Gruppo" è fissata in n° 9 (nove) unità.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici, il numero degli ormeggiatori/barcaioli può essere variato dal Comandante del porto di Trapani, d'intesa sia con i Comandanti dei porti di Marsala e Mazara del Vallo che con l'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori dei servizi.

## Articolo 6
## Iscrizione e cancellazione dal registro

Gli ormeggiatori/barcaioli sono iscritti nei registri tenuti dal Comandante del porto di Trapani, nel cui ambito territoriale ricade la sede del "Gruppo", previo superamento di specifica procedura concorsuale.

In una apposita sezione del registro sono iscritti gli ormeggiatori/barcaioli assunti a tempo determinato, previa autorizzazione del Comandante del Porto di Trapani, nei casi previsti dal CCNL e dallo Statuto.

La cancellazione dal registro è effettuata dal Comandante del porto di Trapani ai sensi dell'articolo 214 reg. cod. nav..

## Articolo 7
## Poteri del Comandante del porto

I Comandanti dei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo effettuano la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del "Gruppo", anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale e sullo svolgimento del servizio per verificare che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori.

## Articolo 8
## Compiti del Presidente del "Gruppo"

Fermo restando quanto previsto nello Statuto della società il Presidente del "Gruppo" regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità marittima verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori.

Egli provvede, altresì, a informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli ormeggiatori, avuto riguardo alle esigenze del servizio.

È compito del Presidente assicurare la reperibilità degli Ormeggiatori conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente

## Articolo 9
## Regolamento interno, Codice etico e Modello organizzativo Dlgs 231/2001

Con regolamento interno, votato dall'Assemblea e approvato dalla Capitaneria di Porto di Trapani, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il "Gruppo" adotta per rendere con efficienza il servizio.

Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'art. 6 della legge n.142/2001, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci - e indicare almeno:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lett.b) dell'articolo 3 della Legge n. 142 del 2001; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
g) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
h) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale che il "Gruppo" deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale. Tra questi, devono comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antisdrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante, ove necessario), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;
i) le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei decreti legislativi nn. 81/2008, 271/99 e successive modifiche e/o integrazioni;
j) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima;
k) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle entità delle prestazioni svolte, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;
l) la misura dell'indennità di carica spettante al presidente del "Gruppo".

Entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, il "Gruppo" si deve dotare di un Codice Etico e di un Modello organizzativo, dandone comunicazione ai Comandanti dei Porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

## Articolo 10
## Svolgimento del servizio

Il "Gruppo" deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze dei traffici portuali ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio sono espletate secondo turni di servizio stabiliti dal Presidente del "Gruppo", secondo le indicazioni dei Comandanti dei Porti, con specifico ordine di servizio. Nell'ambito di tali operazioni sono comprese le prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave e l'assistenza alla nave durante tutta la sosta in banchina anche in occasione dell'impiego di mezzi tecnologici.

I Comandanti dei Porti, in relazione alle esigenze del traffico, potranno modificare in via temporanea il numero o i turni degli ormeggiatori avviati in servizio.

## Articolo 11
## Doveri degli ormeggiatori/barcaioli

Gli ormeggiatori/barcaioli devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate e sono tenuti a:

a) osservare le disposizioni impartite dai Comandanti dei porti per la disciplina e la regolarità del servizio;
b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal "Gruppo" e l'abbigliamento da lavoro, la cui tipologia e colori sono stabiliti dalla Capitaneria di Porto di Trapani e che deve mostrare, ben visibile, la scritta "Ormeggiatori/Barcaioli", nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
c) presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal presidente del "Gruppo";
d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Presidente del "Gruppo", riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
e) osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;
f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Presidente del "Gruppo", e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
g) essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire i servizi di istituto ordinati d'ufficio dall'Autorità Marittima;
h) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici e gli attrezzi necessari per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità Marittima;
i) effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal Comando di bordo;
j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
k) chiedere sempre la preventiva autorizzazione al Comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;

l) segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
m) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
n) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del "Gruppo" o direttamente dall'Autorità Marittima;
o) portare sempre con loro ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità Marittima e della Forza pubblica il security pass;
p) obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità Marittima, dai Comandanti delle navi e dai Dirigenti del "Gruppo";
q) notificare senza indugio al Presidente del "Gruppo" le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
r) notificare tempestivamente al Presidente del "Gruppo" la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;
s) segnalare prontamente, in quanto costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave all'Autorità Marittima, tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti internazionali.

Per l'esercizio delle predette funzioni, gli ormeggiatori/barcaioli devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas (*security*), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (circolare Cogecap Prot. n. 82/044492/II del 16 luglio 2004).

## Articolo 12
## Formazione e avviamento al lavoro

Il Presidente del "Gruppo" provvede, anche secondo le indicazioni dei Comandanti dei Porti, al costante aggiornamento e specializzazione professionale degli ormeggiatori/barcaioli, in relazione agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, oltrechè in relazione alla attività del progetto di formazione continua *fad* (formazione a distanza), anche al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro sono regolati dal Presidente del "Gruppo" con criteri di uniformità distributiva e in conformità alle esigenze del lavoro stesso nel rispetto dell'orario del lavoro previsto dal CCNL di categoria tenendo presenti le istruzioni impartite dai Comandanti dei porti e dal Capo del Circondario Marittimo di Trapani.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, gli ormeggiatori/barcaioli sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Presidente del "Gruppo".

Per consentire la sostituzione attingendo dai reperibili, è fatto obbligo agli ormeggiatori/barcaioli di comunicare, ove possibile, al Presidente del "Gruppo" le assenze dal lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati. Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Presidente del "Gruppo" la giustificazione relativa all'assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel CCNL. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Presidente del "Gruppo" o dell'Autorità Marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

## Articolo 13
## Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'art.3, il "Gruppo" deve essere dotato dei beni strumentali necessari. Il "Gruppo" deve dotarsi, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità dei vari ambiti portuali, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima, ed inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità Marittima.

Gli appartenenti al "Gruppo" devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi, impiegandoli con giusto criterio e secondo la loro destinazione d'uso e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del "Gruppo".

Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, su richiesta del Presidente del "Gruppo", è vietato l'uso dei mezzi appartenenti al "Gruppo" per scopi diversi da quelli di servizio.

Il "Gruppo" deve essere provvisto per l'espletamento del servizio di almeno n. 3 (tre) imbarcazioni a motore, aventi caratteristiche idonee alle differenti tipologie di attracco.

Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra, e della eventualmente necessaria strumentazione elettronica.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Il "Gruppo" deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli per l'espletamento dei servizio a terra e di eventuali mezzi tecnici necessari per lo svolgimento dei servizi. Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori - Barcaioli" o un logo identificativo recante, comunque, la scritta "Ormeggiatori - Barcaioli".

## Articolo 14
## Amministrazione e contabilità

Il "Gruppo" può avvalersi di tecnici amministrativi per le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Per ogni prestazione resa la squadra di servizio compila un comprovante, da sottoporre al visto del Comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del vettore, del servizio reso, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità Marittima.

Il "Gruppo" deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle normative fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

## Articolo 15
## Obbligatorietà dei servizi

L'obbligatorietà dei servizi è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutte le unità esenti dall'obbligo dei servizi, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio o le prestazioni di battellaggio, devono avvalersi del personale appartenente al "Gruppo".

## Articolo 16
## Svolgimento di altre attività

Il "Gruppo" svolge il servizio di assistenza a favore della nautica da diporto ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 229/2017.

Il "Gruppo" disimpegna anche le attività strettamente funzionali all'ormeggio.

Sono considerate strettamente funzionali le attività necessarie a soddisfare esigenze di sicurezza o di urgenza per lo svolgimento tempestivo dei servizi di ormeggio e battellaggio; tali attività sono effettuate nell'ambito indicato nell'articolo 1 e sono simultanee o immediatamente precedenti o conseguenti alla prestazione dei servizi istituzionali. Esse possono consistere, a mero titolo esemplificativo, nell'allestimento e nella posa di passerelle a servizio dei traghetti, nell'apertura e nella chiusura di varchi e cancelli in banchina e nell'assistenza agli scivoli in fase di ormeggio o disormeggio, nel posizionamento degli yokohama, nella riparazione, ancorchè provvisoria, di parabordi in via d'urgenza a tutela della sicurezza dell'ormeggio di una nave prossima all'ingresso in porto.

Il "Gruppo" può svolgere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza, anche altre attività individuate e disciplinate dai Comandanti dei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

In ogni caso, queste ultime attività non devono interferire con il servizio di cui all'articolo 1 e il loro pratico svolgimento deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità Marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio.

## Articolo 17
## Disposizioni disciplinari

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori/barcaioli è esercitato dal presidente del "Gruppo", sentito il Consiglio, ai sensi del vigente CCNL, e dal Comandante del porto che detiene il Registro degli ormeggiatori ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

**Trapani, 21/12/2018**

**IL COMANDANTE DEL PORTO**
**DI MARSALA**
**T.V. (CP) Nicola PONTILLO**

**IL COMANDANTE DEL PORTO**
**DI MAZARA DEL VALLO**
**C.F. (CP) Maurizio RICEVUTO**

**IL COMANDANTE DEL PORTO**
**DI TRAPANI**
**C.V. (CP) Franco MALTESE**